

L 2 1 04 45 1 05 1

VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE

integrativo al CCNL di 2° Raggruppamento Alimentaristi a valere per i lavoratori dipendenti dalle Cantine Sociali e Cooperative di trasformazione della Provincia di Modena.

t r a

- l'Associazione Cooperative Lavorazione Prodotti Agricoli della provincia di Modena; rappresentata da: Cav. Pietro Vandelli; Sig. Nino Lancellotti; Avv. Luigi Ieva
- l'Associazione Cooperative Agricole della Provincia di Modena; rappresentata da Turini Rino
- l'Unione Provinciale Cooperative di Modena rappresentata da Massimo Medici

e

- la FILIA (Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari) Provinciale di Modena rappresentata da:
  - Rota Agostino della C.G.I.L.
  - Beneventi Faustino della C.I.S.L.

Premesso che, in ragione delle sotto descritte intese, tutte le convenzioni, accordi e contratti a carattere provinciale sono dichiarati decaduti con effetto 31 Marzo 1976

si conviene quanto segue;

1) COMPENSO INTEGRATIVO

In aggiunta ai minimi tabellari risultanti dal C.G.N.L. 18/7/74 (2° Raggruppamento) le Cantine Sociali e Cooperative corrisponderanno ai dipendenti un "compenso integrativo" di L. 46.000 (divisibile per 173 ore mensili). Detto importo é comprensivo delle ore residue derivanti dalla mensilizzazione e assorbe pure le indennità già previste dai precedenti accordi per gli "stagionali".

2) QUALIFICHE

Gli operai dopo sei mesi di permanenza nella 6° categoria passeranno in ogni caso nella 5°. L'esatta attribuzione delle qualifiche in relazione alle mansioni svolte, avverrà in sede aziendale, fatta salva la prima parte del presente articolo, sulla base delle declaratorie contenute nel contratto nazionale.

3) TRATTAMENTO MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia ed infortunio sul lavoro, l'azienda corrisponderà ad ogni normale scadenza mensile all'operaio non in prova dal primo giorno di assenza dal lavoro e fino alla cessazione della malattia o invalidità il 100% della retribuzione netta - nei limiti di tempo riconosciuti ed indennizzati degli Istituti - ritenendo i rimborsi dagli stessi Istituti erogati. Agli effetti contributivi le somme anticipate per conto degli Istituti dovranno essere tenute distinte.

#### 4) INFRASTRUTTURE AZIENDALI

Le cantine Sociali Cooperative dovranno istituire al più presto e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente accordo servizi igienici con docce ad acqua calda e spogliatoi con appositi armadietti.

#### 5) SERVIZI SOCIALI - MENSE

Qualora nelle località ove hanno sede le Cantine Sociali dovessero essere costituite mense interaziendali le parti si impegnano ad esaminare il problema caso per caso, escluso comunque qualsiasi concorso diretto o indiretto per le strutture.

#### 6) DIRITTI SINDACALI

Le parti stipulanti si impegnano a concordare l'estensione delle leggi N.604/1966 e 300/1970 alle aziende con meno di 15 dipendenti qualora detta estensione non dovesse intervenire né in sede legislativa né in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del 2° Raggruppamento. Frattanto le Cantine Sociali Cooperative concederanno ai propri dipendenti, per attività sindacali, permessi retribuiti compatibili con le esigenze aziendali, nei limiti di sette ore annue.

#### 7) INDUMENTI DI LAVORO

Le Cantine Sociali Cooperative forniranno al personale fisso una dotazione di due tute ed un paio di stivaloni.

#### 8) AMBIENTE DI LAVORO - TUTELA DELLA SALUTE

Ai fini di una sempre più efficiente tutela della salute dei lavoratori dipendenti, si procederà:

a) ad un esame degli ambienti di lavoro da parte di un Ente convenzionato di gradimento dei lavoratori, con eventuale onere a carico dell'Azienda.

Il momento della effettuazione dell'esame sarà convenuto tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori. Dovranno essere fornite alle Aziende garanzie preventive da parte dei tecnici incaricati dall'esame circa l'esonero da ogni forma di responsabilità per infortuni o inconvenienti insorgenti in occasione della visita e circa l'assunzione di impegno da parte degli stessi a non diffondere notizie attinenti l'Azienda da cui sono venuti a conoscenza in occasione delle visite;

b) l'esito degli accertamenti sarà oggetto di esame da parte della Direzione e delle Rappresentanze aziendali dei lavoratori, al fine di reperire strumenti idonei ad ovviare eventuali condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientali;

c) alla concessione di un breve permesso retribuito ad ogni lavoratore, onde consentirgli di sottoporsi ad una visita medica.

9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza 1/4/76 e scadenza 30/11/77, rimanendo comunque in vigore in ogni suo articolo, salvo disdetta, sino alla stipulazione di successivo accordo integrativo provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COOPERATIVE LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

*[Handwritten signature]*

p. L'ASSOCIAZIONE COOPERATIVE AGRICOLE

*[Handwritten signature]*

p. L'UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE

*[Handwritten signature]*

p. LA F.I.L.I.A.

*Benvenuti Sandro  
Rota Paolo*

Nota bene

Dal presente accordo provinciale restano escluse le seguenti cantine: C.I.V. (Consorzio Interprovinciale Vini), U.C.S. (Unione Cantine Sociali), Cantina Sociale dei Castelli Modenesi.-

*[Handwritten signature]*

*Rota  
Benvenuti*